

Prot. int. n. 22 on 34  
del 29.12.2017



## ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO DEL MANCATO ACCORDO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017, AI SENSI DELL'ART. 40 C. 3 TER DEL D.L.VO N. 165/2001

Premesso che:

- con deliberazione n° 332 del 21.11.2017 la G.C. ha impartito alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive cui la stessa doveva attenersi in sede di stipula dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2017;

- a seguito di ciò si proseguiva nella trattativa sindacale per la contrattazione decentrata – parte economica anno 2017, fissando ulteriore incontro tra le parti per il giorno 14.12.2017;

- che nella riunione tenutasi il 14.12.2017, nel corso della quale venivano forniti i prospetti relativi alla costituzione del fondo risorse decentrate, nonché un'ipotesi di riparto delle stesse, non si è addivenuti ad un accordo condiviso in merito ai contenuti del CCDI, soprattutto con riguardo ai rilievi dell'ispezione MEF 2011 comportanti quote di recupero sui fondi del salario accessorio e per i quali la RSU ha chiesto ulteriori verifiche.

- di fatto, allo stato, è emersa l'indisponibilità da parte della RSU alla sottoscrizione del CCDI 2017;

Premesso altresì che:

- in data 28.12.2017 il Segretario Generale, presidente della delegazione trattante di parte pubblica ha sottoscritto l'ipotesi di atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate anno 2017, ai sensi dell'art. 40 c. 3 ter del D. L.vo n. 165/2011 s.m.i.;

- in data 28.12.2017, il Collegio dei Revisori, con valutazione eseguita-verbale n.26/2017, ha reso parere favorevole sull'ipotesi di atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate anno 2017, ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter, del Dlgs 165/2001;

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 391 del 28.12.2017, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, Segretario Generale Dott.ssa Ornella Menna, alla sottoscrizione definitiva dell'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate anno 2017, ai sensi dell'art. 40 c. 3 ter del D. L.vo n. 165/2011 s.m.i., con impegno ad una rapida ripresa delle trattative tra le parti;

Oggi, 29 dicembre 2017, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, Segretario Generale Dott.ssa Ornella MENNA, sottoscrive il seguente atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate anno 2017, ai sensi dell'art. 40 c. 3 ter del D. L.vo n. 165/2011 s.m.i

Atteso che:

Nel corso dell'anno 2017 il Comune di Salerno ha continuato ad erogare ai dipendenti che ne avevano titolo gli istituti economici disciplinati dai precedenti accordi decentrati e dai contratti nazionali, in base all'organizzazione degli orari, agli inquadramenti e alle mansioni.

Sono stati quindi erogati importi a titolo di:

- retribuzione di posizione a titolati di posizione organizzativa e alte professionalità;
- progressioni orizzontali;
- indennità di comparto;
- indennità varie (turno, rischio, reperibilità, responsabilità, ecc.) i cui importi sono stabiliti dai CCNL o dai CCDI e la cui erogazione è legata allo svolgimento di una certa mansione o ad una particolare articolazione dell'orario di lavoro.

Verificata la consistenza del "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017" che ammonta complessivamente a € 11.343.790,09;

### **Costituzione anno 2017**

#### Risorse stabili

CCNL 1.04.1999 - art. 15, co. 1, lett. a) fondo storico € 8.561.979,55

totale risorse stabili € 10.201.353,09

#### Risorse variabili

totale risorse variabili € 1.142.437,00

**TOTALE FONDO** € 11.343.790,09

#### Visti:

- il D. L.vo n. 165/2001;
- l'art. 5 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 01/04/1999 come sostituito dall'art. 4, c. 1 del CCNL 22/01/2004;
- i CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

- l'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."

- la normativa in materia di Patto di stabilità;

- l'art. 1 c. 557 della L. n. 296/2006 s.m.i., a norma del quale "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:


a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali."

- L'art. 40 comma 3 quinquies del D. L.vo. n. 165/2001 in base al quale, 3-quinquies. (...)gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attivita' amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e' corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonche' il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di societa', enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui e' effettuato il recupero. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Considerato, sulla base dell'attestazione rilasciata dal direttore del Settore Ragioneria-prot.n. 219117/2017, che :

- nell'anno 2016 il Comune di Salerno ha rispettato il patto di Stabilità interno (come anche attestato nella relazione al rendiconto della gestione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 29.05.2017);





- l'incidenza della spesa di personale rispetto alle spese correnti, per l'anno 2016, è risultata inferiore al 50%;

- per l'anno 2016 è stato rispettato il disposto dell'articolo 1, comma 557, legge 27.12.2006, n. 296.

Visto l'art. 40 c. 3-ter del D. L.vo n. 165/2001, a norma del quale: *“3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo...”*

e ritenuto che, anche nell'interesse dei lavoratori, il Comune di Salerno debba procedere ad applicare lo strumento normativo offerto dall'art. 40 comma 3 ter – del D. L.vo n. 165/2001 al fine di consentire l'erogazione delle somme spettanti ai dipendenti a titolo di salario accessorio per l'anno 2017;

Ritenuto, pertanto, che l'adozione dell'atto unilaterale da parte dell'Amministrazione è da considerarsi, nel caso concreto, quale provvedimento provvisorio ed urgente funzionale a colmare il vuoto normativo generale dovuto all'assenza di accordo tra le parti, nel dovuto rispetto delle prerogative sindacali e con l'auspicio di una pronta riattivazione delle trattative al fine di addivenire alla sottoscrizione del CCDI parte economica anno 2017 e solo qualora ciò non dovesse avvenire, il provvedimento unilaterale si trasforma in atto definitivo;

Vista la determinazione n. 5719/2017, avente ad oggetto “Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle Risorse Umane e per la produttività del personale non dirigente – anno 2017.”, con la quale il Settore Ragioneria ha predisposto la quantificazione delle risorse da destinare annualmente alla contrattazione decentrata, nel rispetto della contrattazione nazionale, del patto di stabilità e dei limiti del contenimento della spesa e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Tanto, non mancando di tenere conto, in ossequio a quanto previsto dalle deliberazioni di G.C. nn. 348/2014 e 332/2017, della quota di € 917.227,46 da imputare all'annualità secondo il piano di recupero formulato nella relazione allegata alla citata determinazione 5719/2017, a seguito della attuata quantificazione delle somme da recuperare in funzione dei rilievi MEF sui fondi periodo 2004/2011.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto presidente della delegazione trattante di parte pubblica, Segretario Generale Dott.ssa Ornella Menna sottoscrive il presente atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate anno 2017, relativo al personale dipendente, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione con la citata deliberazione di G.C. n.332/2017, ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del D. Lvo n. 165/2001, destinando le risorse decentrate come segue:

**UTILIZZO 2017**

Descrizione	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – performance	3.599.369,09
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	2.625.000,00
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	614.981,81
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	1.446.381,01
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	0,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	472.991,92
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)	596.937,00
Art. 17, comma 2, lett. e) – altri compensi per specifiche responsabilità	7.791,36
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d'infanzia	12.146,12
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente	14.964,32
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	520.500,00
Compensi quota parte introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. n. 449/97	50.000,00
Performance obiettivi strategici art. 15, comma 2, CCNL 01.04.99	465.500,00
<b>Totale utilizzo</b>	<b>10.426.562,63</b>

Salerno, 29 dicembre 2017

Il Segretario Generale  
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica  
(to Dott. ssa Ornella Menna)

